



Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG)

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge definisce i requisiti di trasparenza applicabili ai seguenti enti giuridici (enti):

- a. le persone giuridiche di diritto privato svizzero;
- b. determinati enti giuridici di diritto estero.

² Disciplina in particolare:

- a. gli obblighi di accertamento, di verifica e di annuncio degli aventi economicamente diritto degli enti;
- b. gli obblighi di accertamento, di verifica e di annuncio degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di fiduciari;
- c. il registro degli aventi economicamente diritto degli enti (registro), ivi comprese le disposizioni relative al suo contenuto e al suo accesso.

³ Disciplina anche gli obblighi di accertamento e di verifica degli aventi economicamente diritto dei trust.

⁴ La presente legge ha lo scopo di garantire l'accesso delle autorità a informazioni adeguate, esatte e aggiornate sugli aventi economicamente diritto degli enti. In tal modo contribuisce in particolare alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità economica.

RS ...

¹ RS 101

² FF 20XX ...

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Sottostanno alla presente legge le seguenti persone giuridiche di diritto privato svizzero:

- a. le società anonime;
- b. le società in accomandita per azioni;
- c. le società a garanzia limitata;
- d. le cooperative;
- e. le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le società di investimento a capitale fisso (SICAF) e le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- f. le associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio;
- g. le fondazioni.

² Sottostanno alla presente legge gli enti giuridici di diritto estero che:

- a. detengono una succursale iscritta nel registro di commercio;
- b. hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera;
- c. sono proprietari o si impegnano ad acquisire un fondo in Svizzera.

³ Sono sottoposti agli articoli 5 capoverso 4 e 16 i trustee che hanno domicilio o sede in Svizzera o che amministrano trust in Svizzera, fatti salvi i trustee sottoposti alla legge del 10 ottobre 1997³ sul riciclaggio di denaro (LRD).

Art. 3 Esclusione

Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente legge:

- a. le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa, nonché le filiali detenute per oltre il 75 per cento da una o più società i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa;
- b. gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale soggetti alla vigilanza secondo gli articoli 61 e 64a della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c. le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti per almeno il 75 per cento da enti pubblici.

Art. 4 Avente economicamente diritto

¹ È considerata avente economicamente diritto ogni persona fisica che, in ultima istanza, controlla un ente perché soddisfa una delle seguenti condizioni:

³ RS 955.0

⁴ RS 831.40

- a. detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da sola o d'intesa con terzi;
- b. esercita un controllo in altro modo.

² Il Consiglio federale definisce il concetto di «controllo in altro modo».

³ A titolo sussidiario, se nessuna persona corrisponde ai criteri del capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto dell'ente il membro superiore dell'organo direttivo.

Art. 5 Disposizioni speciali per determinate categorie di persone giuridiche e per i trust

¹ In una SICAV, è considerata avente economicamente diritto ogni persona fisica che, in qualità di azionista imprenditore, detiene direttamente o indirettamente una quota pari ad almeno il 25 per cento del segmento patrimoniale degli azionisti imprenditori o controlla la SICAV in altro modo o, a titolo sussidiario, il membro superiore dell'organo direttivo.

² In un'associazione, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo, nonché, se del caso, le persone fisiche che controllano in altro modo le decisioni dell'associazione.

³ In una fondazione, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo, nonché, se del caso, le seguenti persone fisiche o, nel caso di persone giuridiche, le persone fisiche che controllano in ultima istanza le seguenti persone:

- a. il fondatore, se esercita, di fatto o di diritto, un'influenza determinante sulle decisioni della fondazione, in particolare sulle distribuzioni;
- b. il beneficiario, se è designato per nome o in modo determinabile dall'atto costitutivo e ha diritto a distribuzioni della fondazione;
- c. qualsiasi altra persona che controlla in altro modo le decisioni della fondazione, in particolare un terzo che dispone di un potere di designazione o di nomina di una maggioranza dei rappresentanti della fondazione o che ha il diritto di modificare l'attribuzione delle distribuzioni o la designazione dei beneficiari.

⁴ In un trust, sono considerate aventi economicamente diritto le seguenti persone fisiche o, nel caso di persone giuridiche, le persone fisiche che controllano in ultima istanza le seguenti persone:

- a. il disponente;
- b. il trustee;
- c. il protettore, se del caso;
- d. il beneficiario;
- e. qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita un controllo sul trust.

⁵ Il Consiglio federale definisce il concetto di «controllo in altro modo».

Capitolo 2: Obblighi degli enti e delle altre persone interessate

Sezione 1: Obblighi degli enti

Art. 6 Accertamento e verifica degli aventi economicamente diritto

¹ L'ente deve accertare i suoi aventi economicamente diritto. A tal fine raccoglie le seguenti informazioni:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. la cittadinanza;
- d. l'indirizzo e lo Stato di residenza;
- e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

² L'ente deve verificare la loro identità e la loro qualità di avente economicamente diritto attraverso misure adeguate e deve tenere aggiornate le informazioni di cui al capoverso 1. Richiede i documenti giustificativi necessari agli azionisti, ai soci, agli aventi economicamente diritto o ad altri terzi.

³ Se l'ente è detenuto parzialmente da una società quotata in borsa, per le quote di partecipazione detenute da tale società deve raccogliere soltanto le informazioni relative alla ditta e alla sede di tale società, nonché i dettagli della quotazione.

Art. 7 Documentazione e conservazione delle informazioni sull'avente economicamente diritto

¹ L'ente deve documentare le informazioni di cui all'articolo 6 capoverso 1. Le tiene a disposizione in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

² Se non è riuscito ad accertare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l'identità, deve documentare tale informazione e le azioni intraprese a tal fine.

³ Deve conservare le informazioni raccolte e i documenti giustificativi per un periodo di dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la sua qualità di avente economicamente diritto.

⁴ Per le società anonime e le società a garanzia limitata, il rappresentante che risponde alle condizioni dell'articolo 718 capoverso 4 o dell'articolo 814 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)⁵ deve avere accesso alle informazioni documentate.

⁵ RS 220

Art. 8 Obblighi delle associazioni e delle fondazioni

¹ Se l'associazione o la fondazione ha accertato quale avente economicamente diritto il membro superiore del suo organo direttivo conformemente all'articolo 5 capoverso 2 o 3, non deve adottare altre misure per verificarne l'identità.

² Se l'associazione o la fondazione è a conoscenza di altre persone che rispondono ai criteri dell'articolo 5 capoverso 2 o 3, deve ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 in riferimento a tali persone.

Art. 9 Obbligo supplementare degli enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera

Gli enti giuridici di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b devono tenere un elenco dei loro titolari nel luogo dell'amministrazione effettiva. L'elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo o la sede di tali persone.

Sezione 2: Obblighi dei titolari di quote sociali**Art. 10**

¹ Se un azionista o un socio detiene, da solo o d'intesa con terzi, quote sociali in misura da consentire il controllo in ultima istanza sull'ente, deve annunciare a quest'ultimo le seguenti informazioni sull'avente economicamente diritto con riferimento a tali quote sociali:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. la cittadinanza;
- d. l'indirizzo e lo Stato di residenza;
- e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

² Se l'azionista o il socio è una persona giuridica i cui diritti di partecipazione sono parzialmente quotati in borsa, deve annunciare soltanto questo fatto nonché la ditta, la sede e i dettagli della quotazione.

³ L'annuncio deve essere effettuato entro un mese dall'acquisizione della quota sociale corrispondente o dall'acquisizione in altro modo del controllo sull'ente.

⁴ Su richiesta dell'ente, l'azionista o il socio deve trasmettere le informazioni o i documenti necessari alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto o della sua qualità di avente economicamente diritto.

⁵ L'azionista o il socio deve comunicare all'ente ogni modifica delle informazioni di cui al capoverso 1 entro un mese dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Sezione 3: Obblighi degli aventi economicamente diritto e degli altri terzi interessati

Art. 11

¹ Se una persona acquisisce la qualità di avente economicamente diritto, deve annunciarlo all'azionista o al socio che detiene le quote sociali in questione oppure direttamente all'ente se il controllo è esercitato in altro modo o attraverso più società o persone (catena di controllo). Comunica loro le informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1.

² Deve inoltre comunicare loro entro un mese ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1.

³ L'avente economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto e della sua qualità di avente economicamente diritto, fornendo all'ente, agli azionisti o ai soci le informazioni e i documenti giustificativi necessari.

Sezione 4: Obblighi degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di fiduciari

Art. 12 Rapporto fiduciario

¹ È considerato amministratore o gestore fiduciario chiunque esercita la funzione di amministratore o di gestore in una società commerciale o una società cooperativa in nome proprio e per conto di un terzo.

² È considerato azionista o socio fiduciario chiunque esercita, in nome proprio e per conto di un terzo, i diritti patrimoniali inerenti a una quota sociale.

Art. 13 Annuncio dei rapporti fiduciari alla persona giuridica

¹ Gli amministratori, i gestori, gli azionisti e i soci che operano in qualità di fiduciario devono annunciare alla persona giuridica il nome o la ditta delle persone per conto delle quali operano.

² Gli amministratori, i gestori, gli azionisti e i soci che operano in qualità di intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD⁶, di consulenti secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c LRD o di avvocati esercitanti un'attività prevista dall'articolo 13a della legge del 23 giugno 2000⁷ sugli avvocati (LLCA) sono esenti dall'obbligo prescritto dal capoverso 1.

Art. 14 Annuncio dei rapporti fiduciari ai registri

¹ Gli enti iscritti nel registro di commercio annunciano a tale registro:

⁶ RS 955.0

⁷ RS 935.61

- a. il nome degli amministratori fiduciari o dei gestori fiduciari e il nome o la ditta dei soci fiduciari;
 - b. il nome delle persone per conto delle quali questi ultimi operano, fatto salvo l'articolo 13 capoverso 3.
- ² Gli enti annunciano al registro degli aventi economicamente diritto:
- a. il nome o la ditta degli azionisti fiduciari o dei soci fiduciari se questi detengono quote per conto di un avente economicamente diritto;
 - b. il nome dell'avente economicamente diritto per conto di cui questi ultimi operano.
- ³ Gli enti di cui ai capoversi 1 e 2 sono esenti dall'obbligo di annuncio degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di intermediari finanziari.
- ⁴ Queste informazioni non sono pubbliche.
- ⁵ Gli articoli 20 e 22 si applicano per analogia all'annuncio dei rapporti fiduciari al registro.

Art. 15 Iscrizione

Gli amministratori, i gestori e i soci che operano in qualità di fiduciari sono iscritti nel registro di commercio.

Sezione 5: Obblighi di accertamento degli aventi economicamente diritto di trust e dei trustee

Art. 16

- ¹ Il trustee deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità.
- ² Il trustee raccoglie le seguenti informazioni sull'avente economicamente diritto:
- a. il cognome e il nome;
 - b. la data di nascita;
 - c. la cittadinanza;
 - d. lo Stato di residenza;
 - e. le informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.
- ³ Raccoglie anche le seguenti informazioni sugli enti, sulle società di persone o sui trust che esercitano una funzione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 nel trust:
- a. la ditta, il nome o la designazione del trust;
 - b. la sede o l'indirizzo;
 - c. le informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato;

- d. il nome, il cognome, la data di nascita, la cittadinanza e lo Stato di residenza delle persone fisiche che controllano in ultima istanza l'ente, la società di persone o il trust in questione.

⁴ Se l'atto di trust designa categorie di beneficiari, il trustee determina i criteri che permettono di stabilire la qualità di beneficiario.

⁵ Il trustee documenta queste informazioni e le tiene a disposizione in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. Verifica periodicamente l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni richieste e, se necessario, le aggiorna.

⁶ Il trustee conserva queste informazioni per cinque anni dopo la cessazione delle sue funzioni.

Capitolo 3: Disposizioni semplificate per determinate categorie di enti

Art. 17

Il Consiglio federale può prevedere disposizioni di accertamento e di verifica semplificate o introdurre una procedura di annuncio semplificata per determinate categorie di enti, al fine di tenere conto dei rischi limitati che tali enti presentano in materia di trasparenza in considerazione della loro forma giuridica, della loro struttura o delle disposizioni giuridiche a loro applicabili.

Capitolo 4: Registro degli aventi economicamente diritto

Sezione 1: Iscrizione, modifica e cancellazione

Art. 18 Annuncio

¹ L'ente deve annunciare al registro l'identità dei suoi aventi economicamente diritto nonché la natura e l'estensione del controllo da questi esercitato.

² Se l'ente è controllato in parte da una società quotata, annuncia questo fatto insieme alle informazioni raccolte in virtù dell'articolo 6 capoverso 3.

³ Se l'ente non è riuscito ad accertare l'avente economicamente diritto né a verificarne l'identità e la qualità di avente economicamente diritto, in particolare perché le persone tenute a collaborare non hanno ottemperato ai loro obblighi, deve annottarlo e annunciare tutte le informazioni rilevanti di cui dispone, ivi compreso il nome del membro superiore dell'organo direttivo.

⁴ L'annuncio deve essere effettuato entro un mese dall'iscrizione dell'ente nel registro di commercio oppure, nel caso di un ente di diritto estero, dal suo assoggettamento alla presente legge.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di annuncio. Può obbligare l'ente a trasmettere i documenti giustificativi. Determina il contenuto delle informazioni che devono essere annunciate relativamente alla natura e all'estensione del controllo esercitato dall'avente economicamente diritto.

Art. 19 Modifica

L'ente deve annunciare al registro ogni modifica dei fatti iscritti nel registro entro un mese dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 20 Procedura di annuncio al registro di commercio

¹ L'ente può annunciare all'ufficio cantonale del registro di commercio le informazioni sui suoi aventi economicamente diritto se, al momento dell'iscrizione di un fatto nel registro di commercio, conferma che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di membri dell'organo direttivo dell'ente.

² In tale caso, l'ente gli trasmette le informazioni raccolte in virtù dell'articolo 6 capoverso 2. Conferma che non esistono altri aventi economicamente diritto.

³ Il registro di commercio trasmette le informazioni al registro per l'iscrizione.

⁴ Si applicano gli articoli 18 e 19.

Art. 21 Procedura di annuncio semplificata delle associazioni o delle fondazioni

¹ Se l'organo direttivo superiore dell'associazione o della fondazione è l'unica persona accertata conformemente all'articolo 5, l'associazione o la fondazione può confermarlo all'ufficio cantonale del registro di commercio al momento dell'iscrizione nel registro di commercio o di una modifica delle informazioni rilevanti. Il registro di commercio trasmette le informazioni al registro per l'iscrizione.

² Se non si avvale di questa possibilità o ha accertato altre persone conformemente all'articolo 5 capoverso 2 o 3, l'associazione o la fondazione annuncia l'identità delle persone accertate al registro.

³ L'ufficio cantonale del registro di commercio trasmette le informazioni al registro per l'iscrizione.

⁴ Si applicano gli articoli 18 e 19.

Art. 22 Procedura elettronica

¹ Gli annunci al registro devono essere effettuati per via elettronica, fatta salva la procedura prevista dagli articoli 20 e 21.

² Il Consiglio federale può prescrivere l'utilizzo di una piattaforma di comunicazione elettronica per effettuare gli annunci o trasmettere i documenti giustificativi.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assicura l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi nonché l'autenticazione degli utenti. Stabilisce le prescrizioni tecniche per la procedura e indica i mezzi d'identificazione elettronica che possono essere utilizzati.

Art. 23 Responsabilità per gli annunci al registro

Gli annunci di cui agli articoli 18–21 sono effettuati da un membro della direzione o dell'organo direttivo superiore dell'ente. Questi può delegare tale compito ma rimane responsabile del suo congruo adempimento.

Art. 24 Cancellazione

¹ L'iscrizione di una persona giuridica è cancellata dal registro quando questa persona giuridica è cancellata dal registro di commercio.

² L'iscrizione di un ente giuridico di diritto estero è cancellata dal registro quando questa persona giuridica non è più assoggettata alla presente legge.

³ Le informazioni relative a una persona fisica sono cancellate dal registro se al suo posto è annunciata un'altra persona o se la persona fisica richiede e ottiene la propria cancellazione presso l'autorità competente.

Sezione 2: Organizzazione e accesso**Art. 25** Tenuta e forma

Il DFGP tiene il registro in forma elettronica.

Art. 26 Contenuto

¹ Il registro contiene le informazioni annunciate conformemente agli articoli 18 e seguenti.

² Il Consiglio federale può prevedere che il registro contenga altre informazioni necessarie al trattamento delle segnalazioni di divergenze e all'esecuzione dei controlli.

³ Le modifiche del registro devono essere ricostruibili in ordine cronologico. È fatto salvo l'articolo 45 capoverso 2 sul termine di conservazione dei dati.

Art. 27 Effetti

Le iscrizioni sono declaratorie e non hanno effetti costitutivi.

Art. 28 Accesso

¹ Le seguenti autorità possono accedere online ai dati del registro:

- l'autorità di controllo, per l'adempimento dei propri compiti secondo gli articoli 33–37;
- le autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, conformemente al Codice di diritto processuale penale svizzero⁸ o alla legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo;

⁸ RS 312.0

⁹ RS 313.0

- c. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione), per l'adempimento dei compiti secondo la LRD¹⁰;
- d. le autorità amministrative di vigilanza previste dalla LRD, nonché gli organismi di autodisciplina e gli organismi di vigilanza, per l'adempimento dei compiti secondo la LRD;
- e. le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale, in applicazione:
 - 1. delle convezioni internazionali,
 - 2. della legge federale del 18 dicembre 2015¹¹ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
 - 3. della legge federale del 16 giugno 2017¹² sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali,
 - 4. della legge del 28 settembre 2012¹³ sull'assistenza amministrativa fiscale;
- f. gli organi di controllo istituiti conformemente alle ordinanze rette dalla legge del 22 marzo 2002¹⁴ sugli embarghi;
- g. le autorità fiscali federali, cantonali o comunali, per l'adempimento dei compiti secondo le leggi fiscali;
- h. il Servizio delle attività informative della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del 13 dicembre 1996¹⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 25 settembre 2015¹⁶ sulle attività informative;
- i. l'Ufficio federale di statistica, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del 9 ottobre 1992¹⁷ sulla statistica federale e la legge federale del 18 giugno 2010¹⁸ sul numero d'identificazione delle imprese.

² Le seguenti autorità possono, su richiesta, accedere online ai dati del registro:

- a. i committenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in vista dell'esame o dell'assegnazione di un appalto pubblico conformemente al diritto degli appalti pubblici;
- b. gli uffici del registro fondiario, le autorità cantonali di vigilanza, nonché l'alta vigilanza della Confederazione conformemente alle disposizioni del Codice civile¹⁹ relative ai diritti reali immobiliari;

10 RS **955.0**
11 RS **653.1**
12 RS **654.1**
13 RS **651.1**
14 RS **946.231**
15 RS **946.202**
16 RS **121**
17 RS **431.01**
18 RS **431.03**
19 RS **210**

- c. le autorità di esecuzione della legge federale del 16 dicembre 1983²⁰ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero;
- d. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni competenti per l'esame e il versamento di aiuti finanziari e indennità;
- e. la Segreteria di Stato dell'economia, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del ...²¹ sulla verifica degli investimenti.

³ Gli intermediari finanziari e i consulenti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LRD nonché gli avvocati che esercitano un'attività di cui all'articolo 13a LLCA²² possono accedere online ai dati del registro se questi sono necessari all'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD o dalla LLCA. L'utilizzo dei dati è limitato esclusivamente a tale scopo.

⁴ L'accesso online alle informazioni cancellate in virtù dell'articolo 24 e al contenuto di una segnalazione secondo gli articoli 29 e 30 è limitato alle autorità ai sensi del capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e h. Le altre autorità possono ottenere accesso a tali informazioni su richiesta motivata. L'autorità del registro decide in merito alle richieste di accesso.

⁵ L'ente può richiedere un estratto del registro con i dati che lo riguardano; può scegliere tra un estratto completo o un estratto da cui siano esclusi i dati cancellati in virtù dell'articolo 24 e il contenuto delle segnalazioni secondo gli articoli 29 e 30. L'autorità del registro rilascia, su richiesta, un estratto completo, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare per quanto concerne l'utilizzo dei dati del registro e dei dati di accesso.

Sezione 3: Segnalazione di divergenze al registro

Art. 29 Segnalazione da parte degli intermediari finanziari

¹ Un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD²³ che constata una divergenza tra le informazioni del registro e quelle in suo possesso deve segnalare al registro se:

- a. la divergenza fa sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente;
- b. la divergenza persiste anche dopo avere interpellato il cliente e avergli concesso un termine congruo per risolverla, segnatamente tramite annuncio della correzione al registro; e

²⁰ RS 211.412.41

²¹ RS ...

²² RS 935.61

²³ RS 955.0

- c. l'intermediario finanziario non effettua una comunicazione all'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD.

² Gli intermediari finanziari che in buona fede segnalano una divergenza in applicazione della presente disposizione non possono essere perseguiti per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere resi responsabili di una violazione di contratto.

Art. 30 Segnalazione da parte delle autorità

¹ Se un'autorità che consulta il registro o ottiene in altro modo un estratto del registro nutre dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente, lo segnala al registro.

² Se l'Ufficio di comunicazione riceve una comunicazione secondo l'articolo 9 LRD²⁴ e questa comunicazione fa sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità di un'informazione del registro, lo segnala al registro e trasmette le informazioni rilevanti non appena ciò sia possibile senza compromettere lo scopo perseguito dal divieto d'informazione di cui all'articolo 10a LRD.

³ Le autorità fiscali sono autorizzate a effettuare segnalazioni secondo il capoverso 1.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di segnalazione.

Sezione 4: Controllo ed esecuzione

Art. 31 Controllo degli annunci da parte dell'autorità che tiene il registro

¹ L'autorità che tiene il registro controlla che gli annunci contengano le informazioni necessarie e verifica l'identità delle persone annunciate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica.

² Se l'annuncio è completo, l'autorità che tiene il registro procede all'iscrizione e ne dà conferma all'ente.

³ L'autorità che tiene il registro verifica che gli enti assoggettati abbiano effettuato gli annunci necessari. Diffida gli enti a richiedere le iscrizioni obbligatorie o a trasmetterle le informazioni complementari richieste o i documenti necessari alla verifica. Impartisce loro un termine congruo a tal fine e indica le conseguenze di un mancato rispetto dell'obbligo di annuncio.

⁴ L'autorità che tiene il registro classifica gli enti in base alle categorie definite dall'autorità di controllo conformemente all'articolo 33 capoverso 2 lettera b. Può annunciare all'autorità di controllo le iscrizioni che potrebbero essere rilevanti per la sua attività di controllo.

Art. 32 Annotazione nel registro

¹ Se riceve la segnalazione di una divergenza da un'autorità o da un intermediario finanziario o se un ente non ha dato seguito a una diffida, l'autorità che tiene il registro appone un'annotazione all'iscrizione dell'ente.

² L'annotazione indica:

- a. l'esistenza di dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità di un'informazione del registro;
- b. se è basata sulla segnalazione, la data della segnalazione;
- c. se è basata sulla segnalazione, l'autore della segnalazione;
- d. se del caso, le informazioni contenute nella segnalazione.

³ L'ente è informato dell'annotazione. L'autorità che tiene il registro diffida l'ente a correggere o completare le informazioni e gli impartisce un termine congruo a tal fine.

⁴ Soltanto le autorità di cui all'articolo 28 hanno accesso alle informazioni secondo il capoverso 2 lettere c e d.

Art. 33 Autorità di controllo

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è l'autorità di controllo. Sorveglia l'esecuzione della presente legge nella misura necessaria alla sua attività di controllo.

² A tal fine, può segnatamente:

- a. emanare direttive per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge all'attenzione degli enti sottoposti agli obblighi di annuncio;
- b. stabilire i criteri pertinenti per la categorizzazione dei rischi;
- c. effettuare un'analisi dei rischi sulla base dei dati del registro;
- d. chiedere all'autorità che tiene il registro i dati necessari per effettuare tale analisi.

Art. 34 Controllo degli annunci da parte dell'autorità di controllo

¹ L'autorità di controllo effettua controlli sull'esattezza, sulla completezza e sull'attualità delle informazioni contenute nel registro.

² I controlli sono effettuati con un approccio basato sul rischio oppure avvengono a campione. Si tiene conto della classificazione degli enti conformemente all'articolo 33 capoverso 2 lettera b.

³ L'autorità di controllo può delegare l'esecuzione di singole attività di controllo a terzi.

⁴ Per i compiti previsti dal capoverso 1, l'autorità di controllo può accedere online:

- a. al sistema d'informazione previsto dall'articolo 17 della legge federale del 13 giugno 2008²⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;

²⁵ RS 361

- b. all'estratto 2 per autorità del casellario giudiziale ai sensi della legge del 17 giugno 2016²⁶ sul casellario giudiziale;
- c. ai sistemi d'informazione previsti dagli articoli 110a, 110b e 110c della legge del 18 marzo 2005²⁷ sulle dogane;
- d. al sistema d'informazione previsto dall'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003²⁸ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 35 Controlli sulla base di un'annotazione nel registro

¹ Se un'iscrizione è annotata secondo l'articolo 32, l'autorità di controllo può decidere al termine di un esame preliminare di:

- a. cancellare l'annotazione se, sulla base di un esame sommario delle informazioni in suo possesso, non appare giustificata;
- b. mantenere l'annotazione se le informazioni disponibili non sono sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura di controllo;
- c. avviare una procedura di controllo.

² L'ente o l'avente economicamente diritto iscritto può richiedere in qualsiasi momento all'autorità di controllo la cancellazione dell'annotazione se esistono prove sufficienti a dimostrare l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni del registro. Può richiederle le informazioni contenute nella segnalazione di una divergenza, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti.

³ Al termine della procedura di controllo, oltre a ordinare le misure previste dall'articolo 37, l'autorità di controllo emette una decisione in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione dell'annotazione.

Art. 36 Obbligo d'informare degli enti e di terzi interessati

¹ Le seguenti persone sono tenute a fornire all'autorità di controllo le informazioni o i documenti complementari richiesti:

- a. l'ente;
- b. i soci, gli azionisti e le persone che ricoprono posizioni equivalenti all'interno di una persona giuridica o di un altro ente;
- c. i terzi coinvolti nella catena di controllo;
- d. gli aventi economicamente diritto.

² Anche i terzi che hanno un rapporto contrattuale con l'ente controllato, i suoi azionisti o il suo avente economicamente diritto sono tenuti a fornire informazioni all'autorità di controllo nella misura necessaria a verificare l'identità dell'avente economicamente diritto e la sua qualità di avente economicamente diritto.

²⁶ RS 330

²⁷ RS 631.0

²⁸ RS 142.51

Art. 37 Misure in caso di iscrizioni inesatte, incomplete o non aggiornate

¹ Se constatata che un'informazione del registro è inesatta, incompleta o non è aggiornata, l'autorità di controllo adotta le misure opportune ed emanale decisioni necessarie al ripristino della situazione conforme. Può in particolare:

- a. obbligare l'ente a comunicare al registro informazioni complementari;
- b. ordinare la modifica o la cancellazione di un'informazione contenuta nel registro o annotare l'iscrizione dell'ente indicando il risultato del controllo.

² In caso di violazione ripetuta degli obblighi di annuncio l'autorità di controllo può sospendere i diritti societari e patrimoniali dell'azionista o del socio interessato.

³ In caso di violazione grave e ripetuta degli obblighi di annuncio o se un ente giuridico chiaramente non esercita più alcuna attività, l'autorità di controllo può ordinare le seguenti misure:

- a. pronunciare lo scioglimento o la liquidazione dell'ente conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento;
- b. nel caso di enti esteri che detengono una succursale, ordinare la cancellazione di questa succursale dal registro di commercio.

⁴ L'avente economicamente diritto iscritto e l'ente possono esercitare nei confronti dell'autorità di controllo il diritto alla modifica o alla cancellazione di dati inesatti. L'autorità di controllo decide in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione delle informazioni del registro contestate.

Sezione 5: Spese**Art. 38**

¹ L'iscrizione nel registro e la sua consultazione sono esenti da emolumenti.

² I solleciti, le diffide e le decisioni emanati dall'autorità che tiene il registro o dall'autorità di controllo sono soggetti a spese. Questo vale anche per il rilascio di un estratto del registro.

³ L'autorità di controllo può imputare le spese della procedura di controllo a una persona quando quest'ultima ha violato gli obblighi previsti dalla presente legge, ha provocato l'avvio della procedura di controllo o ne ha ostacolato lo svolgimento.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare delle spese.

Capitolo 5: Assistenza amministrativa**Art. 39** Assistenza amministrativa in Svizzera

¹ L'autorità che tiene il registro, l'autorità di controllo e le autorità del registro di commercio collaborano nell'adempimento dei loro compiti. Si trasmettono reciprocamente le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei compiti conferiti

loro dalla presente legge. Le autorità possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento di tali compiti.

² Le autorità federali competenti possono scambiarsi le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla legislazione sul riciclaggio di denaro. Le autorità possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento di tali compiti.

³ Se l'autorità di controllo ne fa richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono trasmetterle i dati necessari all'adempimento dei propri compiti. Tali dati includono in particolare informazioni finanziarie, nonché altri dati degni di particolare protezione, ivi compresi i dati relativi ad azioni o a sanzioni amministrative o penali o i dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbrica o i dati risultanti da una profilazione, nonché i dati acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi o amministrativi, ivi compresi i dati acquisiti nei procedimenti pendenti.

Art. 40 Assistenza amministrativa internazionale

¹ L'autorità di controllo può richiedere ad autorità estere che esercitano funzioni equivalenti di trasmetterle le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

² Può comunicare alle autorità estere, d'ufficio o su richiesta di queste ultime, informazioni non accessibili al pubblico e dati personali, ivi compresi i dati relativi ad azioni o a sanzioni amministrative o penali e i dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche, se:

- a. le informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto o sono comunicate a tale scopo ad altre autorità o altri organi o ai tribunali;
- b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;
- c. le disposizioni applicabili alla pubblicità dei procedimenti e all'informazione del pubblico su tali procedimenti sono fatte salve.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 41 Violazione degli obblighi di annuncio o di collaborazione

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di annuncio di cui all'articolo 10, 11, 13 o 14;
- b. fornisce false indicazioni all'autorità che tiene il registro o all'autorità di controllo;
- c. omette un annuncio al registro (art. 18, 19 e 21).

² Chi ha agito per negligenza nei casi previsti dal capoverso 1 lettera b, è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

³ È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 36 nonostante una diffida.

Art. 42 Inosservanza delle decisioni

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato che l'autorità di controllo gli ha notificato sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 43 Competenza e perseguimento

¹ La legge federale del 22 marzo 1974²⁹ sul diritto penale amministrativo (DPA) è applicabile alle infrazioni alle disposizioni della presente legge.

² Il Servizio diritto penale del DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

³ L'autorità di controllo denuncia le infrazioni alle disposizioni della presente legge al Servizio diritto penale del DFF e le infrazioni all'articolo 327a del Codice penale³⁰ alle autorità penali competenti.

⁴ L'azione penale si prescrive in sette anni.

⁵ Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale, questo compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 DPA sono applicabili per analogia.

⁶ Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.

Art. 44 Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere da un procedimento contro le persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA³¹) se:

- a. l'inchiesta nei confronti delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena;
- b. la multa applicabile non supera i 20 000 franchi.

Capitolo 7: Protezione dei dati

Art. 45

¹ L'autorità che tiene il registro e l'autorità di controllo sono autorizzate a trattare i dati personali, ivi compresi i dati relativi ad azioni o a sanzioni amministrative o penali, e i dati relativi alle persone giuridiche, ivi compresi i dati relativi ad azioni o a sanzioni amministrative o penali e i dati relativi a segreti professionali, d'affari o di

²⁹ RS 313.0

³⁰ RS 311.0

³¹ RS 313.0

fabbrica, nonché i dati risultanti da una profilazione, necessari all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. L'autorità di controllo è autorizzata a effettuare profilazioni per adempiere i suoi compiti.

² I dati degli enti e delle persone iscritti nel registro sono conservati per dieci anni dopo la loro cancellazione dal registro prima di essere definitivamente cancellate. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020³² sulla protezione dei dati.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento, segnatamente la sicurezza dei dati, nonché l'organizzazione e la tenuta del registro.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 46 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Disciplina in particolare l'organizzazione dell'autorità di controllo.

Art. 47 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 48 Disposizione transitoria relativa agli obblighi degli azionisti e dei soci

¹ L'obbligo di annuncio secondo l'articolo 10 capoverso 1 è considerato rispettato dagli azionisti e dai soci che hanno ottemperato all'obbligo di annuncio degli aventi economicamente diritto previsto dagli articoli 697j e 790a CO³³, sempreché le persone annunciate soddisfino le condizioni delle nuove disposizioni e siano gli aventi economicamente diritto dell'ente interessato.

² Su richiesta della persona giuridica, devono comunicare le informazioni complementari prescritte dall'articolo 10 entro un mese.

Art. 49 Disposizione transitoria relativa alla conservazione dell'elenco degli aventi economicamente diritto e dei documenti giustificativi

Le società anonime e le società a garanzia limitata conservano l'elenco degli aventi economicamente diritto predisposto ai sensi del diritto previgente per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. La conservazione dei documenti giustificativi dell'annuncio è parimenti retta dal diritto previgente.

³² RS 235.1

³³ RS 220

Art. 50 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di annuncio delle persone giuridiche di diritto svizzero

¹ Le persone giuridiche di diritto svizzero sono tenute a effettuare l'annuncio richiesto dall'articolo 18 entro un mese dalla prima modifica dell'iscrizione nel registro di commercio successiva all'entrata in vigore della presente legge, ma al più tardi entro i termini previsti dai capoversi 2 e 3.

² Le persone giuridiche i cui aventi economicamente diritto sono tutti iscritti nel registro di commercio in qualità di socio o di organo sono tenute a effettuare l'annuncio richiesto dall'articolo 18 al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Le altre persone giuridiche sono tenute a effettuare l'annuncio richiesto al più tardi entro la scadenza dei seguenti termini:

- a. per le società anonime tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione, tre mesi;
- b. per le altre società tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione, quattro mesi;
- c. per le società anonime che non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria, cinque mesi;
- d. per le altre società che non soddisfano le condizioni della revisione limitata e per le altre persone giuridiche, sei mesi.

Art. 51 Disposizione transitoria relativa all'informazione delle autorità del registro di commercio

¹ Se una persona giuridica di diritto svizzero modifica un'iscrizione nel registro di commercio, le autorità del registro di commercio richiamano l'attenzione sul suo obbligo di annuncio in virtù dell'articolo 18 e seguenti e dell'articolo 50. La modifica dell'iscrizione nel registro di commercio è successivamente notificata all'autorità che tiene il registro.

² Alla scadenza del termine di un mese previsto dall'articolo 50 capoverso 1, ma al più presto sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorità che tiene il registro verifica se la persona giuridica ha ottemperato al suo obbligo di annuncio. In caso contrario, la diffida di adempierlo indicando le conseguenze di un mancato rispetto dell'obbligo di annuncio.

Art. 52 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di annuncio degli enti giuridici esteri

Agli enti giuridici di diritto estero è concesso un termine di sei mesi per effettuare l'annuncio richiesto dall'articolo 18.

Art. 53 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione

Allegato
(art. 47)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni³⁴

Art. 656b cpv. 4 n. 3

Abrogato

Titolo ventesimosesto, capo secondo, lett. K (art. 697j–697m)

Abrogata

Art. 718 cpv. 4, terzo periodo

⁴ ... Essa deve avere accesso al libro delle azioni.

Art. 731b cpv. 1 n. 3

¹ Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:

3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni;

Art. 747

V. Conservazione del libro delle azioni e dei libri della società

¹ Il libro delle azioni e i libri della società devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

² Il libro delle azioni deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Titolo ventesimottavo, capo secondo, lett. A n. III^{bis} (art. 790a)

Abrogato

Art. 814 cpv. 3, terzo periodo

³ ... Essa deve avere accesso al libro delle quote.

Consultazione

2. Legge del 16 dicembre 2005³⁵ sui revisori

Art. 9a cpv. 1 lett. c

¹ Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se:

- c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA³⁶); è fatta salva l'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c della legge del 10 ottobre 1997³⁷ sul riciclaggio di denaro.

3. Codice penale³⁸

Art. 327

Abrogato

Art. 327a

Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi

Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario:

- a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all'articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO³⁹;
- b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all'articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO;
- c. nel caso di una società cooperativa, l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;
- d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile, il registro delle azioni d'imprenditore di cui all'articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006⁴⁰ sugli investimenti collettivi;
- e. nel caso di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera, l'elenco dei titolari di cui all'articolo 9 della legge del ...⁴¹ sulla trasparenza delle persone giuridiche,

è punito con la multa.

³⁵ RS 221.302

³⁶ RS 956.1

³⁷ RS 955.0

³⁸ RS 311.0

³⁹ RS 220

⁴⁰ RS 951.31

⁴¹ RS ...

4. Legge federale del 13 giugno 2008⁴² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 17 cpv. 4 lett. o

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

- o. l'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 33 della legge del ...⁴³ sulla trasparenza delle persone giuridiche.

5. Legge del 28 settembre 2012⁴⁴ sull'assistenza amministrativa fiscale

Titolo prima dell'art. 22^{bis}

Abrogato

Art. 22^{bis}

Abrogato

6. Legge del 23 giugno 2000⁴⁵ sugli avvocati

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 3: Regole professionali

Titolo dopo l'art. 13

Sezione 3a:

Obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Art. 13a Attività interessate

¹ È sottoposto agli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo gli articoli 13b–13e l'avvocato che sostiene il suo cliente nella predisposizione o nell'esecuzione di una transazione avente per oggetto:

- a. la vendita o l'acquisto di un fondo;

⁴² RS 361

⁴³ RS ...

⁴⁴ RS 651.1

⁴⁵ RS 935.61

- b. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;
 - c. la gestione o l'amministrazione di una società, una fondazione o un trust;
 - d. l'organizzazione dei conferimenti di una società;
 - e. la vendita o l'acquisto di una società;
 - f. la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust;
 - g. l'esercizio della funzione di azionista fiduciario.
- ² L'attività esercitata nell'ambito di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali non è sottoposta agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e.
- ³ L'attività d'intermediario finanziario è sottoposta alla legge del 10 ottobre 1997⁴⁶ sul riciclaggio di denaro (LRD).

Art. 13b Obblighi di diligenza

¹ Se accetta un mandato comprendente un'attività che ricade sotto l'articolo 13a, l'avvocato deve identificare il cliente sulla scorta di un documento probante. Se il cliente è una persona giuridica, l'avvocato deve prendere atto delle disposizioni della persona giuridica concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che la rappresentano.

² L'avvocato deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto del suo cliente. Se il cliente è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto.

³ Se nel corso del mandato sorgono dubbi in merito all'identità del cliente o del suo avente economicamente diritto, l'avvocato procede nuovamente all'accertamento e alla verifica.

⁴ L'avvocato è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della transazione auspicata dal cliente. Chiarisce le circostanze e lo scopo della transazione se ciò è giustificato dalla situazione.

⁵ L'entità delle informazioni da raccogliere dipende dai rischi rappresentati dalla transazione e dal cliente nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Esso prevede obblighi semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi esigui o elevati derivanti dalla transazione o dal cliente. Definisce in particolare le situazioni in cui l'avvocato deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente al capoverso 4.

⁴⁶ RS 955.0

Art. 13c Obbligo di allestire e conservare documenti

¹ L'avvocato deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e alle verifiche previste dall'articolo 13b in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

² L'avvocato verifica periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dai rischi rappresentati dalla transazione o dal cliente.

³ L'avvocato conserva i documenti per almeno dieci anni dopo il termine del mandato e in modo tale da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

Art. 13d Obbligo di prendere provvedimenti organizzativi

L'avvocato prende i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002⁴⁷ sugli embarghi. Provvede in particolare a formare sufficientemente il suo personale e a svolgere i controlli.

Art. 13e Obbligo di comunicazione

¹ Se effettua una transazione finanziaria in nome e per conto del suo cliente e se le condizioni stabilite dall'articolo 9 capoversi 1^{ter} e 1^{sexies} LRD⁴⁸ sono soddisfatte per questa transazione, l'avvocato informa l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

² Non è tenuto a comunicare i suoi sospetti se le informazioni di cui è in possesso sono protette dal segreto professionale.

³ Non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione.

⁴ Su richiesta dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, l'avvocato gli fornisce le informazioni complementari necessarie all'analisi della comunicazione in applicazione dell'articolo 23 capoverso 2 LRD.

*Titolo prima dell'art. 14***Sezione 3b: Sorveglianza disciplinare****Art. 14** Autorità cantonale di sorveglianza

¹ Ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio.

² Ogni Cantone stabilisce che tale autorità effettui controlli per verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e può in particolare richiedere le

⁴⁷ RS 946.231

⁴⁸ RS 955.0

informazioni necessarie agli avvocati o agli interessati e consultare o copiare i documenti necessari.

³ L'avvocato non può avvalersi del segreto professionale nei confronti dell'autorità cantonale di sorveglianza.

Art. 15 Obbligo di comunicazione

¹ Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e.

² Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e.

Art. 17a Misure disciplinari in caso di violazione degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e

¹ In caso di violazione degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari previste dall'articolo 17; la multa è fino a 100 000 franchi.

² L'autorità di sorveglianza può inoltre adottare le seguenti misure:

- a. fissare condizioni di natura personale o organizzativa;
- b. obbligare l'avvocato a escludere dalle attività sottoposte agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e una persona che esercita tale attività all'interno della sua organizzazione.

Art. 19 cpv. 4

⁴ Se la violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare.

Art. 25, rubrica e cpv. 2

Regole professionali e obblighi secondo gli articoli 13b–13e

² È anche soggetto agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e nella misura in cui la sua attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 13a.

7. Legge del 23 giugno 2006⁴⁹ sugli investimenti collettivi

Art. 46 cpv. 3

³ La SICAV tiene un registro delle azioni d'imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e gli indirizzi.

Art. 46a

Abrogato

8. Legge dell'8 novembre 1934⁵⁰ sulle banche

Art. 14b

Abrogato

9. Legge del 15 giugno 2018⁵¹ sugli istituti finanziari

Art. 61a Scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza

La FINMA e gli organismi di vigilanza possono scambiarsi le informazioni non accessibili al pubblico necessarie all'adempimento dei loro compiti.

10. Legge del 10 ottobre 1997⁵² sul riciclaggio di denaro

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} del Codice penale (CP)⁵³, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie, tra l'altro per prevenire la violazione delle misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002⁵⁴ sugli embarghi (LEmb).

Art. 2 cpv. 1 lett. c, 3^{bis} e 3^{ter}

¹ La presente legge si applica:

c. ai consulenti.

49 RS 951.31

50 RS 952.0

51 RS 954.1

52 RS 955.0

53 RS 311.0

54 RS 946.231

^{3bis} Sono consulenti le persone che, a titolo professionale, prestano consulenza in ambito giuridico o contabile quando sostengono i propri clienti nella predisposizione o nell'esecuzione di una transazione avente per oggetto:

- a. la vendita o l'acquisto di un fondo;
- b. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;
- c. la gestione o l'amministrazione di una società, una fondazione o un trust;
- d. l'organizzazione dei conferimenti di una società;
- e. la vendita o l'acquisto di una società.

^{3ter} Sono consulenti anche le persone che, a titolo professionale, forniscono i seguenti servizi per i loro clienti:

- a. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;
- b. la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust;
- c. l'esercizio della funzione di azionista fiduciario.

Art. 2b Disposizioni di coordinamento materiali

¹ Se, durante la predisposizione o l'esecuzione di una transazione, l'attività rientra sia nell'intermediazione finanziaria che nella consulenza ai sensi dell'articolo 2 capoverso ^{3bis} o ^{3ter}, si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari.

² Chiunque esercita sia l'attività d'intermediario finanziario sia l'attività di consulente è sottoposto alle pertinenti disposizioni. Può tuttavia dichiarare di assoggettare l'insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

³ Sono fatti salvi gli articoli 13a–13e della legge del 23 giugno 2000⁵⁵ sugli avvocati (LLCA).

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb⁵⁶. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Art. 8a cpv. 4, 4^{bis}, nonché 5, secondo periodo

⁴ Agli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sottostanno anche i commercianti che commerciano metalli preziosi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LCMP⁵⁷, nella misura in cui non sono intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3, o commerciano

⁵⁵ RS 935.61

⁵⁶ RS 946.231

⁵⁷ RS 941.31

pietre preziose, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti.

^{4bis} Agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno anche i commercianti che negoziano fondi, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono un pagamento in contanti.

⁵ ... Determina i metalli preziosi e le pietre preziose contemplati dal capoverso 4.

Titolo dopo l'art. 8a

Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti

Art. 8b Obblighi di diligenza

¹ I consulenti sottostanno ai seguenti obblighi:

- a. identificare il cliente (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

² I consulenti devono identificare l'oggetto e lo scopo della transazione auspicata dal cliente.

³ Devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione se ciò è giustificato in considerazione dei rischi elevati derivanti dalla transazione o dal cliente.

Art. 8c Obblighi di diligenza semplificati o rafforzati

¹ La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi rappresentati dalla transazione o dal cliente.

² Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Esso prevede obblighi semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi esigui o elevati derivanti dalla transazione o dal cliente. Definisce in particolare le situazioni in cui il consulente deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente all'articolo 8b capoverso 3.

Art. 8d Provvedimenti organizzativi

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb⁵⁸. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

⁵⁸ RS 946.231

Art. 9 cpv. 1^{ter}, 1^{quater}, 1^{quinquies}, 1^{sexies} e 2

^{1ter} Il consulente che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che la transazione che predispone o esegue in nome e per conto del suo cliente è collegata a valori patrimoniali che:
 1. sono in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260^{ter} o 305^{bis} CP,
 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP,
 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
- c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 8b capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22a capoverso 2 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

^{1quater} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1, 1^{bis} e 1^{ter} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

^{1quinquies} *Ex cpv. 1^{quater}*

^{1sexies} Nei casi di cui ai capoversi 1^{bis} e 1^{ter} la definizione di sospetto fondato si applica per analogia al capoverso 1^{quinquies}.

² Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all'obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se:

- a. effettua una transazione finanziaria in nome e per conto di un cliente;
- b. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 CP.

Art. 9b cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d'affari in qualsiasi momento.

Art. 10a cpv. 5

⁵ Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche.

Art. 11a cpv. 1, 2, 3 e 4

¹ Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁵⁹, l'autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

² Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari o altri consulenti, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio è tenuto a trasmettere informazioni soltanto alle condizioni dell'articolo 9 capoverso 2.

³ L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui ai capoversi 1–2^{bis} un termine per la consegna delle informazioni.

⁴ Il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoversi 1 e 5 si applica per analogia agli intermediari finanziari e ai consulenti che ricevono una richiesta dell'Ufficio di comunicazione in virtù del capoverso 2 o 2^{bis}.

Art. 12, frase introduttiva e lett. d

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari e dei consulenti compete:

- d. agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per i consulenti.

Art. 12a Disposizioni di coordinamento in materia di vigilanza

¹ Chi, in veste di intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2, è sottoposto a un'autorità di vigilanza istituita da una legge speciale ed esercita anche un'attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di tale autorità per l'insieme delle sue attività.

² Chi è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 3 ed esercita anche un'attività di consulente è sottoposto alla vigilanza di questo organismo di autodisciplina per quanto concerne l'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2.

³ Gli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a^{bis}, che sono sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43a LFINMA⁶⁰, sono assoggettati per l'insieme delle loro attività alla vigilanza dell'organismo di vigilanza competente per quanto concerne l'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2.

⁵⁹ RS 311.0

⁶⁰ RS 956.1

Art. 14 cpv. 1, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. a–d (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e i consulenti devono affidarsi a un organismo di autodisciplina.

² Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 o i consulenti hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:

a–d *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 sezione 1 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

Titolo dopo l'art. 17

Sezione 3a:

Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti

Inserire prima dell'art. 18

Art. 17a Modalità di adempimento degli obblighi di diligenza

¹ Gli obblighi di diligenza secondo le sezioni 1 e 1b del capitolo 2 sono concretizzati per via d'ordinanza:

- a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3;
- b. dal Consiglio federale, per i consulenti.

² Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Possono riconoscere un'autodisciplina; tengono conto in particolare dei regolamenti degli organismi di autodisciplina.

Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 3 e 4

¹ La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti:

- d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano rispettare i loro regolamenti e gli obblighi derivanti dalla presente legge e applica le misure previste dall'articolo 19;

^{3 e 4} *Abrogati*

Art. 18a Rispetto del segreto professionale

¹ Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).

² Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni:

- a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;
- b. garantire un'attività di controllo ineccepibile;
- c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;
- d. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.

³ Nella misura strettamente necessaria al controllo, gli avvocati e i notai possono trasmettere le informazioni sottoposte al segreto professionale agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD.

Art. 18b Elenco pubblico

¹ La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

² La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

Art. 19 Misure in caso di violazione degli obblighi secondo il capitolo 2

¹ Se vi sono sospetti che un affiliato abbia violato gli obblighi secondo il capitolo 2 o le corrispondenti disposizioni di esecuzione, l'organismo di autodisciplina interessato avvia un procedimento e avvisa l'affiliato. Può incaricare uno specialista indipendente di accertare le fattispecie rilevanti.

² Se constata che l'affiliato non ha rispettato i propri obblighi, l'organismo di autodisciplina adotta le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. Può in particolare:

- a. ordinare all'affiliato di porre rimedio all'irregolarità entro un congruo termine;
- b. emanare una decisione di accertamento;
- c. se una decisione esecutoria rimane disattesa nonostante diffida, far eseguire l'operazione ordinata a spese dell'affiliato;
- d. fissare condizioni di natura personale o organizzativa.

³ In caso di violazione grave o ripetuta degli obblighi da parte dell'affiliato, può inoltre adottare le seguenti misure:

- a. obbligare l'affiliato a escludere dalle attività sottoposte alla presente legge una persona che esercita tale attività all'interno della sua organizzazione;

- b. pubblicare la propria decisione, ad avvenuto giudicato, con l'indicazione dei dati personali delle persone interessate, fermo restando che la pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa;
- c. confiscare l'utile realizzato da un affiliato; per le modalità della confisca si applica per analogia l'articolo 35 LFINMA⁶¹;
- d. ordinare l'esclusione di un affiliato.

⁴ Le misure possono essere combinate tra loro o con le sanzioni previste dall'articolo 19b.

⁵ L'organismo di autodisciplina può imputare le spese del procedimento, ivi comprese le spese relative all'incarico di uno specialista indipendente, all'affiliato o a un ex affiliato se questi ha violato i suoi obblighi, ha provocato l'avvio del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

⁶ Può ordinare misure contro affiliati che hanno dato disdetta dell'affiliazione o che ne sono stati esclusi se le misure sono in relazione con i fatti che si sono verificati durante il periodo dell'affiliazione.

⁷ L'organismo di autodisciplina informa:

- a. l'autorità competente secondo l'articolo 19b nei casi di violazione grave o ripetuta degli obblighi da parte dell'affiliato;
- b. l'autorità penale competente in caso di sospetto di violazione dell'articolo 9.

Art. 19a Obbligo di collaborazione

Le persone affiliate, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e le imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante alle persone affiliate devono fornire all'organismo di autodisciplina le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 19b Sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi secondo il capitolo 2

¹ L'intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 3 o il consulente che viola gli obblighi disciplinati dal capitolo 2 o le corrispondenti disposizioni di esecuzione è tenuto a pagare un importo sino a 100 000 franchi.

² L'autorità può pronunciare un avvertimento o un ammonimento. Se le circostanze lo giustificano, segnatamente se il comportamento è stato nel frattempo corretto, l'autorità può esimersi completamente dall'avviare un procedimento o dal pronunciare una sanzione.

³ Per stabilire la sanzione appropriata, l'autorità tiene conto della natura e della gravità del comportamento contestato e della colpa dell'intermediario finanziario o del consulente, nonché della sua situazione personale e finanziaria. Può tenere conto di altre misure o pene pronunciate per lo stesso comportamento quando il loro cumulo comporterebbe una sanzione sproporzionata.

⁶¹ RS 956.1

⁴ Se una fattispecie concerne una violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9, le sanzioni sono disciplinate esclusivamente dall'articolo 37.

⁵ Il procedimento è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁶² sulla procedura amministrativa. Deve essere avviato entro sette anni a decorrere dal giorno in cui il comportamento contestato si è verificato o ha cessato di verificarsi.

⁶ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) istruisce e giudica le infrazioni.

Art. 22a cpv. 1 e 2 lett. c

¹ Il DFF trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale e alle autorità cantonali di sorveglianza di cui alla LLCA⁶³ i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone od organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)⁶⁴ del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

² La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

- c. agli organismi di autodisciplina, all'attenzione dei loro affiliati.

Art. 23 cpv. 5 e 7

⁵ Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o da un consulente secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o capoverso 1^{er} lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305^{er} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.

⁷ Lo scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema di cui al capoverso 3. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) definisce lo standard per i dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema.

Art. 24 cpv. 1 lett. b

¹ Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

- b. vigilano affinché i loro affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

Art. 25 cpv. 2, 3 e 4

² *Abrogato*

³ Il regolamento determina:

- a. le condizioni di affiliazione e di esclusione delle persone;

⁶² RS 172.021

⁶³ RS 935.61

⁶⁴ www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

- b. le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2.

⁴ Il regolamento può precisare il modo in cui gli affiliati devono osservare gli obblighi di diligenza.

Art. 26 cpv. 1

¹ Gli organismi di autodisciplina tengono l'elenco dei loro affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

Art. 27 cpv. 5

⁵ L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se l'affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.

Art. 28 cpv. 2

² In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, i suoi affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale, il DFF, l'autorità che tiene il registro degli aventi economicamente diritto, le autorità cantonali competenti di cui alla LLCA⁶⁵, l'autorità di controllo di cui all'articolo 33 della legge del ...⁶⁶ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e l'Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari di riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.

³ L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale e alle autorità cantonali competenti di cui alla LLCA le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 29a cpv. 4, primo periodo

⁴ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario o di un consulente con le competenti autorità di perseguimento penale. ...

⁶⁵ RS 935.61

⁶⁶ RS ...

Art. 29b, rubrica Scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione

Art. 29c Scambio di informazioni con la FINMA

Gli organismi di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti, ivi comprese le informazioni non accessibili al pubblico.

Art. 30 cpv. 2 lett. a

² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 3

³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

Art. 34 cpv. 1

¹ Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono archivi o banche dati separati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁶⁷ e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.

Art. 35 cpv. 2

² L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale, l'autorità che tiene il registro degli aventi economicamente diritto, l'autorità di controllo di cui all'articolo 33 LTPG⁶⁸ e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.

⁶⁷ RS 311.0

⁶⁹ RS 957.1

11. Legge del 3 ottobre 2008⁶⁹ sui titoli contabili

Art. 23a

Abrogato

Consultazione

⁶⁹ RS 957.1